



Legge federale sulla riorganizzazione delle commissioni extraparlamentari nel quadro della verifica 2025

Avamprogetto

del ...

*L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del [data]¹,
decreta:*

I

Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:

1. Legge del 21 marzo 1997² sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione

Art. 57a cpv. 1

¹ Le commissioni extraparlamentari sono organi permanenti che possono essere incaricati segnatamente di adempiere i compiti seguenti:

- a. prestare consulenza al Consiglio federale e all'Amministrazione federale nell'adempimento dei loro compiti;
- b. esercitare funzioni di vigilanza o di regolamentazione;
- c. svolgere compiti pubblici per conto del Governo e dell'Amministrazione federale.

Inserire prima del titolo del capitolo 4

Art. 57g^{bis} Comunicazione

¹ Le commissioni extraparlamentari comunicano con i membri del Parlamento o con i suoi organi unicamente per il tramite dell'autorità a cui sono annesse.

¹ FF 20XX ...

² RS 172.010

² È fatta salva qualsiasi disposizione contraria di un’altra legge federale.

2. Codice delle obbligazioni³

Art. 360a cpv. 1 e 3

¹ Qualora in un ramo o in una professione vengano ripetutamente e abusivamente offerti salari inferiori a quelli usuali per il luogo, la professione o il ramo e non sussista un contratto collettivo di lavoro con disposizioni sui salari minimi al quale possa essere conferita obbligatorietà generale, su richiesta della Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e delle Commissioni tripartite cantonali di cui all’articolo 360b l’autorità competente può stabilire un contratto normale di lavoro di durata limitata che preveda salari minimi differenziati secondo le regioni e all’occorrenza il luogo allo scopo di combattere o impedire abusi.

³ Qualora le disposizioni sul salario minimo di un contratto normale di lavoro secondo il capoverso 1 siano ripetutamente violate o vi sia motivo di credere che al termine della durata di validità del contratto normale di lavoro possano verificarsi nuovi abusi secondo il capoverso 1, l’autorità competente può prolungare a tempo determinato la durata di validità del contratto normale di lavoro su proposta della Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e delle Commissioni tripartite cantonali di cui all’articolo 360b.

³ RS 220

Art. 360b, titolo marginale e cpv. 1 e 4–6

2. Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e Commissioni tripartite cantonali

¹ La Confederazione istituisce una Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e ogni Cantone una Commissione tripartita, che si compone di un numero uguale di rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori, nonché di rappresentanti dello Stato.

⁴ Se la situazione sul mercato del lavoro nei rami considerati muta, la Commissione del lavoro tripartita della Confederazione o le Commissioni tripartite cantonali interessate chiedono all'autorità competente di modificare o abrogare il contratto normale di lavoro.

⁵ Per adempire i compiti loro affidati, la Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e le Commissioni tripartite cantonali hanno il diritto di ottenere informazioni dalle aziende e di consultare tutti i documenti necessari all'esecuzione dell'inchiesta.

⁶ Se necessario per l'esecuzione delle loro inchieste, la Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e le Commissioni tripartite cantonali che ne fanno domanda ricevono dall'Ufficio federale di statistica i dati personali contenuti in contratti collettivi di impresa.

Art. 360c

3. Segreto d'ufficio¹

I membri della Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e delle Commissioni tripartite cantonali sottostanno al segreto d'ufficio; hanno in particolare l'obbligo nei confronti di terzi di serbare il segreto su tutte le informazioni di natura aziendale o privata di cui hanno avuto conoscenza in qualità di membri.

² Tale obbligo sussiste anche dopo aver dimissionato dalla Commissione del lavoro tripartita della Confederazione o da una Commissione tripartita cantonale.

3. Legge federale del 28 settembre 1956 concernente il conferimento del carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro⁴*Art. 1a cpv. 1*

¹ Se constata che in un ramo o in una professione vengono ripetutamente e abusivamente offerti salari e durate di lavoro inferiori a quelli usuali per il luogo, il ramo o la professione, la Commissione del lavoro tripartita della Confederazione o una Commissione tripartita cantonale di cui all'articolo 360b del Codice delle obbligazioni⁵

⁴ RS 221.215.311

⁵ RS 220

può, con il consenso delle parti contraenti, chiedere che venga conferito il carattere obbligatorio generale al contratto collettivo di lavoro valido per il ramo interessato.

4. Legge federale del 30 settembre 2011 sulla promozione e sul coordinamento del settore universitario svizzero⁶

Art. 13 lett. h

Abrogata

5. Legge federale del 21 marzo 2014 sulla diffusione della formazione svizzera all'estero⁷

Art. 21

Abrogato

6. Legge federale del 14 dicembre 2012 sulla promozione della ricerca e dell'innovazione⁸

Art. 44 cpv. 2 e 3

² Sono oggetto della verifica in particolare:

- a. i provvedimenti di promozione della Confederazione,
- b. l'adempimento dei compiti da parte degli organi di ricerca,
- c. gli strumenti di promozione delle istituzioni di promozione della ricerca e di Innosuisse,
- d. l'efficacia dei provvedimenti della ricerca del settore pubblico;

³ *Abrogato*

Capitolo 6 (art. 54 e 55)

Abrogato

⁶ RS 414.20

⁷ RS 418.0

⁸ RS 420.1

7. Legge sulle professioni mediche del 23 giugno 2006⁹

Art. 13a^o Istituzione della commissione d'esame

Dopo aver consultato la Commissione delle professioni mediche, il Consiglio federale nomina la commissione d'esame cui compete lo svolgimento degli esami e le conferisce i mandati necessari.

Art. 49 cpv. 2

² Esso fa in modo che vi siano rappresentati adeguatamente i Cantoni, le scuole universitarie e le cerchie professionali interessate.

8. Legge del 22 marzo 1991¹⁰ sulla radioprotezione

Art. 7 cpv. 1 lett. b

Abrogata

9. Legge del 13 marzo 1964 sul lavoro¹¹

Art. 40 cpv. 2

² Prima di emanare le disposizioni previste nel capoverso 1 lettore a e b il Consiglio federale consulta i Cantoni, la Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e le organizzazioni economiche interessate.

Art. 43

3. Commissione
del lavoro tripartita
della Confedera-
zione

¹ Il Consiglio federale nomina una Commissione del lavoro tripartita della Confederazione composta di rappresentanti dei Cantoni e di rappresentanti, in numero uguale, delle associazioni dei datori di lavoro e di quelle dei lavoratori.

² La Commissione del lavoro tripartita della Confederazione esprime, a destinazione delle autorità federali, il suo parere su questioni legislative ed esecutive. Essa può fare proposte di propria iniziativa.

⁹ RS 811.11

¹⁰ RS 814.50

¹¹ RS 822.11

10. Legge dell'8 ottobre 1999 sui lavoratori distaccati¹²

Art. 7 cpv. 1 lett. b

¹ Il rispetto dei requisiti secondo la presente legge è controllato:

- b. per quanto riguarda le disposizioni di un contratto normale di lavoro sui salari minimi ai sensi dell'articolo 360a CO¹³; dalla Commissione del lavoro tripartita della Confederazione e dalle Commissioni tripartite cantonali di cui all'articolo 360b CO;

11. Legge federale del 20 dicembre 1946¹⁴ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti

Art. 33^{ter} cpv. 1

¹ Di regola ogni due anni all'inizio dell'anno civile, il Consiglio federale adegua le rendite ordinarie all'evoluzione dei prezzi e dei salari fissando, su proposta della Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, un nuovo indice delle rendite.

Art. 43^{quinquies} Vigilanza sull'equilibrio finanziario

Il Consiglio federale fa esaminare periodicamente se lo sviluppo finanziario dell'assicurazione è equilibrato e sottopone il risultato di tale esame alla Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità. Se necessario propone un emendamento della legge.

Art. 73 Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

¹ Il Consiglio federale nomina una commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, nella quale devono essere rappresentati in adeguata proporzione gli assicurati, i datori di lavoro, le casse di compensazione, gli uffici AI, gli istituti di previdenza, le organizzazioni per le persone con disabilità, i periti in materia di previdenza professionale, le autorità di vigilanza designate dai Cantoni per la previdenza professionale e la Confederazione. La Commissione può istituire delle sottocommissioni per la trattazione di questioni speciali.

² La Commissione, oltre ai compiti indicati espressamente nella presente legge, nella LAI¹⁵ e nella LPP¹⁶, dà parere al Consiglio federale sulle questioni relative all'applicazione e all'ulteriore sviluppo dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti,

¹² RS 823.20

¹³ RS 220

¹⁴ RS 831.10

¹⁵ RS 831.20

¹⁶ RS 831.40

dell'assicurazione per l'invalidità e della previdenza professionale. Il Consiglio federale può assegnarle altri compiti.

12. Legge federale del 19 giugno 1959¹⁷ sull'assicurazione per l'invalidità

Art. 65 Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

¹ Il Consiglio federale nomina una commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 LAVS¹⁸. La Commissione può istituire delle sottocommissioni per la trattazione di questioni speciali.

² La Commissione, oltre ai compiti indicati espressamente nella presente legge, nella LAVS e nella Legge federale del 25 giugno 1982 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità¹⁹, dà parere al Consiglio federale sulle questioni relative all'applicazione e all'ulteriore sviluppo dell'assicurazione per l'invalidità, dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e della previdenza professionale. Il Consiglio federale può assegnarle altri compiti.

Art. 68quater cpv. 1, secondo periodo

¹ ... Sente dapprima la Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità.

13. Legge federale del 25 giugno 1982²⁰ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

Art. 15 cpv. 3, secondo periodo

³ ... A tale scopo consulta la Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità e le parti sociali.

Art. 85 Commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità

¹ Il Consiglio federale nomina una commissione federale della previdenza per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità ai sensi dell'articolo 73 capoverso 1 LAVS²¹. La Commissione può istituire delle sottocommissioni per la trattazione di questioni speciali.

¹⁷ RS 831.20

¹⁸ RS 831.10

¹⁹ RS 831.40

²⁰ RS 831.40

²¹ RS 831.10

² La Commissione, oltre ai compiti indicati espressamente nella presente legge, nella LAVS e nella LAI²², dà parere al Consiglio federale sulle questioni relative all'applicazione e all'ulteriore sviluppo della previdenza professionale, dell'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti e dell'assicurazione invalidità. Il Consiglio federale può assegnarle altri compiti.

14. Legge del 25 settembre 1952 sulle indennità di perdita di guadagno²³

Art. 23 cpv. 2

Abrogato

15. Legge del 21 marzo 2003 sulla promozione dell'alloggio²⁴

Art. 49

Abrogato

16. Legge federale del 5 ottobre 1990 sull'informazione dei consumatori²⁵

Sezione 5 (art. 9)

Abrogata

II

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

²² RS 831.20

²³ RS 834.1

²⁴ RS 842

²⁵ RS 944.0